

REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/89 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 1989****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento danese, italiano, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° ottobre 1988;
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e immagazzinate prima del 1° luglio 1988;
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° ottobre 1988;
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° ottobre 1988.
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 10 luglio 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.